

**LEGGE DI BILANCIO 2025  
PRINCIPALI NOVITÀ PER I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE**

La Legge 30/12/2024 n. 207, c.d. “legge di bilancio 2025”, è entrata in vigore l’1/1/2025 e prevede, come di consueto, novità di carattere fiscale e di interesse del mondo economico.

Di seguito si riepilogano i principali temi in materia di redditi da lavoro dipendente.

**Scaglioni, aliquote, detrazioni d’imposta e “trattamento integrativo della retribuzione”**

Diventano strutturali le disposizioni di riforma dell’IRPEF già previste per il periodo d’imposta 2024.

**Riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF**

A decorrere dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

**Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati**

La detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, è di 1.955 euro.

**Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati**

Le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione”, ai titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, sono erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione precedente, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

**Misure per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale”**

Sono stati introdotti un **nuovo bonus** e un’**ulteriore detrazione** per i titolari di redditi di lavoro dipendente, esclusi i titolari di redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

**Bonus**

Il **bonus** spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

- 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
- 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

Il **bonus** non concorre alla formazione del reddito.

**Ulteriore detrazione**

L’**ulteriore detrazione** spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro.

L’**ulteriore detrazione** dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:

- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

**Modalità di riconoscimento**

Il **bonus** e l’**ulteriore detrazione** sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta verificano la spettanza del **bonus** e dell’**ulteriore detrazione** e provvedono al recupero del **bonus** o dell’**ulteriore detrazione** nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti.

Il credito maturato per effetto del riconoscimento del *bonus* potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione nel modello F24.

**Determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente**

Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato per incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all'estero e regimi speciali per lavoratori impatriati. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

**Fringe benefit: soglia di esenzione 2025, 2026 e 2027**

La soglia di non imponibilità dei *fringe benefit* per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata da 258,23 euro a:

- **1.000 euro**, per tutti i dipendenti;
- **2.000 euro**, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Rientrano nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli fiscalmente a carico), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

**Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti**

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1/1/2025, il *fringe benefit* è calcolato come segue:

- 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI;
- 20% del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
- 10% del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

**Fabbricati locati a dipendenti neoassunti trasferiti**

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 non concorrono nei primi 2 anni, dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Tale disposizione si applica ai soggetti:

- titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione;
- che abbiano trasferito la residenza in un comune di lavoro situato a più di 100 km di distanza dal precedente comune di residenza.

**Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato**

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di risultato, viene ridotta dal 10% al 5% anche per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027.

**Modifiche all'imposta sostitutiva sulle mance nei settori alberghiero e ristorazione**

Viene modificata la disciplina relativa all'imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo:

- l'incremento dal 25% al 30% del limite entro cui le mance possono essere assoggettate a imposta sostitutiva in luogo della tassazione ordinaria. In sostanza, l'imposta sostitutiva trova applicazione entro il limite del 30% del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno per le prestazioni effettuate nei suddetti settori;
- l'innalzamento da 50.000 a 75.000 euro del limite reddituale il cui rispetto è necessario per accedere alla detassazione sulle mance. Pertanto, per beneficiare dell'imposta sostitutiva il lavoratore deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 75.000 euro nel

periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

**Imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri**

Viene introdotta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, regionali e comunali, pari al 5%, da applicare sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta ai compensi erogati a decorrere dall'anno 2025.

**Regime delle retribuzioni convenzionali con rientro settimanale**

Possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali anche i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero dai dipendenti che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni *“ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana”*. In altre parole, il ritorno settimanale al domicilio non fa venir meno il carattere continuativo del rapporto di lavoro nello Stato estero.

**Smart working per i frontalieri in Svizzera**

Nelle more dell'entrata in vigore del protocollo di modifica dell'Accordo Italia-Svizzera del 2020, i lavoratori frontalieri (compresi quelli che si avvalgono del regime transitorio dello stesso Accordo) possono svolgere attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro fino al 25% della loro attività senza che ciò comporti la perdita dello *status* di lavoratore frontaliero.

*Aggiornato al 7 gennaio 2025*